

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuazione della direttiva 2001/114/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, è stata condizionata dagli sviluppi del commercio internazionale di tali prodotti, riguardo al titolo proteico ed all'uso di vitamine e minerali.

Nel prosieguo dei lavori per l'impostazione di accordi internazionali nel settore, in particolare in ambito Codex Alimentarius, si sono delineate le basi per il superamento delle problematiche, rispondendo alle attese degli operatori interessati e garantendo qualità costante ai consumatori.

In particolare, l'esigenza di armonizzazione nel commercio internazionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari ha reso opportuna la standardizzazione del tenore proteico di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato ad un livello minimo del 34%, in peso; per la standardizzazione è stato necessario definire le materie prime utilizzate per la correzione del tenore proteico e specificarne la composizione.

Peraltro, successivamente alla predetta direttiva del 2001, è intervenuto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, che ha disciplinato l'aggiunta di tali sostanze agli alimenti e stabilito quali vitamine e minerali possano esservi aggiunti.

È stato quindi necessario procedere all'adeguamento della citata direttiva 2001/114/CE, per consentire l'aggiunta di vitamine e minerali prevista dal regolamento (CE) n. 1925/2006.

L'adeguamento è stato realizzato con la direttiva 2007/61/CE del Consiglio "che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana".

Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 26 della legge comunitaria 2009, inserisce le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE nell'impianto normativo attuativo della precedente direttiva 2001/114/CE, formalmente integrandole in unica, coerente ed organica disciplina normativa ed evitando antinomie o disomogenee strutturazioni dell'articolato stesso, con le inevitabili, dannose conseguenze in fase applicativa.

Il testo del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49 (attuativo della precedente direttiva 2001/114/CE) è riprodotto nel testo in esame con le sole variazioni imposte dalla direttiva 2007/61/CE e di quelle ad essa necessariamente correlate, relative in particolare:

- Alla abrogazione dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo n. 49/2004 da parte dell'art. 19 della legge comunitaria 2008, che ha dato una prima immediata attuazione alla citata direttiva 2007/61/CE;
- alla rilevazione dell'avvenuto superamento del regime transitorio di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 49/2004;
- all'indicazione dei riferimenti normativi corretti ed applicabili;
- all'unicità di un testo normativo di riferimento in materia, nel rispetto dei principi sulla successione temporale degli atti normativi;
- alla chiarificazione delle formulazioni normative in totale conformità alle predette direttive, per facilitarne l'applicazione ed evitare dannose problematiche interpretative.

Come rilevato, le variazioni imposte dalla direttiva 2007/61/CE consistono nella nuova disciplina sulla correzione del tenore proteico del latte, di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto legislativo.

Per semplificazione normativa e per dare certezza sulle definizioni usate, a maggior garanzia di consumatori ed operatori e rispondendo così ad attese del mercato per la più chiara regolazione in materia, si è preferito riportare nel testo proprio dell'articolato normativo la definizione giuridica



dei prodotti oggetto della direttiva utilizzando proprio la terminologia impiegata nella stessa direttiva 2001/114/CE, come rivista dalla direttiva 2007/61/CE:

- la definizione di latte parzialmente disidratato è riportata al comma 3 dell'art. 1;

- la definizione di latte totalmente disidratato è riportata al comma 4 dell'art. 1.

Si è rimessa all'allegato I la specificazione di dettaglio dei contenuti delle denominazioni di vendita.

Potenziata la valenza giuridica della definizione comunitaria dei prodotti, si è conseguentemente preso atto della valenza invece prettamente tecnica di ulteriori chiarimenti di dettaglio o di misure indicate.

Nel rispetto quindi di quanto previsto dalla norma di delega di cui all'articolo 26 della legge comunitaria 2009, anche in connessione con la previsione di cui all'art. 19 della legge comunitaria 2008, in coerenza con i criteri ordinamentali sulla gerarchia degli atti di recepimento di direttive comunitarie, e con l'obiettivo di conservare l'organicità della proposta disciplina legislativa, si è previsto all'art. 8 che modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, sono adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

Al comma 2 dell'articolo 1, allo scopo di eliminare qualsiasi problematica interpretativa, si è riaffermata la specialità della disciplina normativa relativa al latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia, non intaccata dal presente decreto.

Tenendo conto di quanto emerso nei tavoli di lavoro e dal fatto che si tratta di trattamenti e procedimenti suscettibili di danneggiare la salute umana, si ritiene opportuno un innalzamento delle sanzioni presenti all'art. 7 nel limite massimo dell'ammenda, in particolare ai commi 1 e 2 si passa da euro 9.000 a euro 18.000 e al comma 3 da euro 6.000 a euro 12.000.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria; i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega recata dall'articolo 26 della legge 4 giugno 2010 n. 96 (Legge Comunitaria 2009), è di riordino normativo e non innova la disciplina vigente riguardo a competenze, organizzazione od attività di organismi pubblici.

In particolare, la delega viene attuata inserendo le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE nell'impianto normativo vigente attuativo della precedente direttiva 2001/114/CE e costituito dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49 - che viene contestualmente abrogato - con le precisazioni tecniche previste della citata direttiva 2007/61/CE.

L'attuazione della delega legislativa è connessa ad un riordino e ad una semplificazione della disciplina attuativa delle direttive comunitarie in materia, con l'obiettivo di rendere la normativa nazionale più leggibile per gli operatori del settore, mediante un'integrazione formalmente coerente ed organica delle disposizioni vigenti e di quelle introdotte dalla direttiva 2007/61/CE.

E' previsto un incremento di limiti di importi sanzionatori.

La clausola di invarianza finanziaria è connessa, pertanto, alla natura del provvedimento di riordino normativo, che non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, né nuove o ulteriori attività a carico delle amministrazioni interessate dal provvedimento, non producendo impatti a fini operativi sui meccanismi giuridici e sulle procedure operative già vigenti per i controlli e le sanzioni.

Per quanto riguarda, in particolare, le strutture preposte allo svolgimento delle attività di competenza ministeriale inerenti all'attuazione delle direttive comunitarie richiamate nel provvedimento, si continua a far riferimento alla Divisione XII - Politiche delle industrie alimentari della Direzione generale per la politica industriale e la competitività del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, che già si occupa di tali adempimenti ai sensi del D.M. del 7 maggio 2009.

Il contingente di personale attualmente in servizio presso la Divisione non subirà variazioni relativamente alla sua consistenza ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, in quanto le competenze risultano invariate ed i compiti, già previsti dalla normativa nazionale esistente ed assegnati al medesimo, rimangono inalterati.



Tutto ciò premesso, si precisa che le risorse strumentali e finanziarie rimarranno invariate in quanto, ai fini dell'attuazione della nuova direttiva, saranno utilizzate quelle già disponibili e ordinariamente dedicate a tale funzione, già a partire dall'applicazione della direttiva 2001/114/CE.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata al sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

RP *Ad*

POSITIVO NEGATIVO

SP

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantò

30.07.2011



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo:

schema di decreto legislativo in attuazione della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge comunitaria 2009)

Referente ATN:

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'intervento normativo è in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 26 della legge comunitaria 2009.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Lo schema di decreto legislativo integra in unica disciplina normativa le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007 e della direttiva 2001/114/CE del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

Riferimenti normativi:

- decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49;
- decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514.
- articolo 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008)

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.**

L'intervento normativo opera un riassetto normativo, in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 26 della legge comunitaria 2009, inserendo le disposizioni attuative della predetta direttiva 2007/61/CE nell'impianto normativo attuativo della precedente direttiva 2001/114/CE, formalmente integrandole in unica, coerente ed organica disciplina normativa ed evitando antinomie o disomogenee strutturazioni dell'articolato stesso, con le inevitabili, dannose conseguenze in fase applicativa.

Il testo del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49 (attuativo della precedente direttiva 2001/114/CE) è riprodotto nel testo in esame con le sole variazioni imposte dalla direttiva 2007/61/CE e di quelle ad essa necessariamente correlate, relative in particolare:

- all'abrogazione dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo n. 49/2004 da parte dell'art. 13 della legge comunitaria 2008, che ha dato una prima immediata attuazione alla citata direttiva 2007/61/CE;



- alla rilevazione dell'avvenuto superamento del regime transitorio di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 49/2004;
- all'indicazione dei riferimenti normativi corretti ed applicabili;
- all'unicità di un testo normativo di riferimento in materia, nel rispetto dei principi sulla successione temporale degli atti normativi;
- alla chiarificazione delle formulazioni normative in totale conformità alle predette direttive, per facilitarne l'applicazione ed evitare dannose problematiche interpretative.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è nei limiti della norma di delega legislativa.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è nei limiti della norma di delega legislativa, senza incidenze su ambiti di competenze regionale; nel rispetto della delega legislativa, è previsto il coinvolgimento nella procedura della Conferenza Stato Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione.

Non vi sono problematiche da rilevare, considerata la natura dell'intervento.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento utilizza gli strumenti di semplificazione normativa, attuando pienamente la norma di delega legislativa con la previsione che modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, sono adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nulla da rilevare, trattandosi di intervento nei limiti di delega legislativa di riassetto normativo.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non vengono modificate le norme attuative di direttive comunitarie, trattandosi di riordino formale.



- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo od analogo oggetto.**
Nulla da rilevare, per quanto precisato riguardo a n. 10).
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
Nulla da rilevare.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo od analogo oggetto.**
Nulla da rilevare.
- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo od analogo oggetto.**
Nulla da rilevare.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**
Nulla da rilevare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**
E' riportata nel testo dell'articolato normativo la definizione giuridica dei prodotti oggetto della direttiva 2001/114/CE, utilizzando proprio la terminologia impiegata nella stessa direttiva 2001/114/CE, come rivista dalla direttiva 2007/61/CE:
 - la definizione di latte parzialmente disidratato è riportata al comma 3 dell'art. 1;
 - la definizione di latte totalmente disidratato è riportata al comma 4 dell'art. 1.Si è rimessa all'allegato I la specificazione di dettaglio dei contenuti delle denominazioni di vendita.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**
I riferimenti normativi riportati nel testo sono corretti.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**
In attuazione della delega legislativa, il provvedimento non interviene con modifiche parziali ma con integrale sostituzione di discipline, integrando in unica disciplina normativa le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007 e della direttiva 2001/114/CE del 20 dicembre 2001.
- 4) **Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**
Sono espressamente indicate le disposizioni abrogate.



- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Nulla da segnalare.
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Nulla da segnalare.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
In attuazione della norma di delega, l'art. 8 prevede che modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, saranno adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espreso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Nulla da rilevare, considerati i limiti del provvedimento in esame.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: schema di decreto legislativo in attuazione della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge comunitaria 2009)

Referente:

SEZIONE I. Il contesto e gli obiettivi

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente decreto legislativo è predisposto in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 26 della legge comunitaria 2009.

La delega viene attuata inserendo le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE nell'impianto normativo attuativo della precedente direttiva 2001/114/CE, con le modifiche tecniche previste della citata direttiva 2007/61/CE; vengono contestualmente adeguati gli importi delle sanzioni per esigenze di tutela della salute.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

La criticità che si intende superare con l'attuazione della delega legislativa, è connessa esclusivamente ad una chiarificazione della disciplina attuativa delle direttive comunitarie in materia, che viene realizzata mediante integrazione in unico atto normativo, formalmente coerente ed organico.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

La necessità dell'intervento è legata alla predisposizione di una disciplina organicamente impostata, raccolta in un testo di agevole lettura, rispondendo ad attese del mercato per una chiara regolazione in materia.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo ed indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Gli obiettivi, direttamente connessi all'attuazione di delega legislativa, si focalizzano sulla chiarezza normativa del testo a maggior garanzia di consumatori ed operatori, secondo le attese del mercato per la più chiara regolazione in materia.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Cittadini ed operatori del mercato del settore d'interesse; soggetti pubblici con competenze in materia di vigilanza e controllo nel settore d'interesse.



SEZIONE 2. Procedure di consultazione

L'attuazione della delega legislativa comporta un riassetto formale delle disposizioni senza innovazioni sostanziali per le quali attivare procedure di consultazione; si è proceduto comunque a informali contatti informativi con rappresentanze delle categorie produttive interessate (ASSOLATTE), anche riguardo agli adeguamenti degli importi delle sanzioni.

SEZIONE 3. Valutazione dell'Opzione di non intervento ("Opzione Zero")

L'intervento normativo in esame è in attuazione di norma di delega legislativa; non è stata considerata l'ipotesi di non attuazione della delega legislativa.

SEZIONE 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

L'intervento normativo è nei limiti della delega legislativa, che prevede un riassetto formale delle disposizioni vigenti, senza innovazioni sostanziali per le quali ipotizzare opzioni alternative. E' stata esclusa l'opzione di non attuazione della delega legislativa.

SEZIONE 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Trattasi di intervento di riordino formale, dal quale non discendono effetti diversi da quello di una maggiore chiarezza normativa, rilevabile in successiva fase attuativa. Le valutazioni degli effetti potranno basarsi, in fase successiva, su considerazioni anche a campione del grado di soddisfazione degli operatori del settore per la maggiore chiarezza del testo normativo.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi per il mercato derivano dalla maggiore chiarezza normativa per gli operatori.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Nulla da rilevare, considerato l'oggetto specifico dell'intervento.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Vale quanto riferito in Sezione 4.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non vi sono condizioni o fattori particolari da evidenziare, considerato l'oggetto specifico ed i limiti dell'intervento, che non presenta profili di innovazioni sostanziali alle vigenti disposizioni. Eventuali fattori incidenti sugli effetti potrebbero derivare da eventuali, sopravvenute normative comunitarie.

SEZIONE 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento attuativo di delega legislativa è propriamente finalizzato a dare chiarezza normativa sulle norme applicabili, raccolte in testo di più agevole lettura, a maggior garanzia di consumatori ed operatori e rispondendo così ad attese del mercato per la più chiara regolazione in materia.



La chiarezza regolatoria è promotrice di dinamiche di sviluppo per le maggiori garanzie che offre ai fini dell'attività sul mercato degli operatori interessati.

SEZIONE 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.
Competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.
Pubblicità degli atti normativi; pubblicazione nel sito informatico del Ministero.

C) Strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.
Le valutazioni degli effetti dell'intervento, finalizzato ad un riassetto formale di disposizioni, potranno basarsi, nella fase attuativa, su considerazioni anche a campione del grado di soddisfazione degli operatori del settore per la maggiore chiarezza del testo normativo e su eventuali contenziosi.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.
In attuazione della norma di delega, l'art. 8 prevede che modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, saranno adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine. In via prioritaria, la VIR - che sarà effettuata a cadenza biennale a cura del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività - riguarderà la congruenza dell'impostazione del provvedimento, che si sostanzia in raccolta organica di disposizioni, rispetto alle esigenze di chiarezza regolatoria da parte degli operatori e alle evoluzioni della disciplina comunitaria.

